

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato, relative all'Assicurazione in generale:

- **ASSICURAZIONE:** il contratto di Assicurazione;
- **POLIZZA:** il documento che prova l'Assicurazione;
- **CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
- **SOCIETÀ:** la/le impresa/e assicuratrice/i;
- **PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- **SINISTRO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **ENTI ASSICURATI:** beni oggetto di copertura assicurativa;
- **INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- **BROKER:** l'incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società/Compagnia.

Ulteriori definizioni: le Parti attribuiscono il significato sotto indicato alle seguenti denominazioni riportate nella Polizza:

- **VALORI:** denaro (ad esempio valuta europea - Euro - ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, buoni pasto (tickets restaurant), polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, raccolte numismatiche, polizze di Assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che a essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile;
- **STABILIMENTI:** gli uffici principali e distaccati, i magazzini, i depositi, musei, biblioteche e qualsiasi altro locale, ubicazione e/o dipendenza nella quale o attraverso la quale l'Assicurato esercita la propria attività;
- **MERCI:** mobilio, arredamento, indumenti, mobili d'ufficio, oggetti di cancelleria, registri e stampati, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti (compreso il contenuto) macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, strumenti professionali, libri e collezioni, macchinari, attrezzature, e tutto quanto di simile e affine, con la sola esclusione dei valori, effetti personali dei dipendenti (escluso il contenuto delle tasche e i preziosi), oggetti scientifici. Si conviene, inoltre, che i seguenti beni assicurati possono trovarsi sia all'interno che all'esterno dei fabbricati: merci in deposito, attrezzatura varia, materiale di consumo, impianti elettrici, quadri comando, pompe, utensileria, pezzi di ricambio e quant'altro inerente l'attività esercitata nulla escluso o eccettuato;
- **FABBRICATI:** l'Assicurazione è prestata alla condizione che si considera essenziale per l'efficacia del contratto (ad eccezione di quanto indicato nella descrizione delle MERCI) che gli enti assicurati siano posti in locali facenti parte di fabbricati costruiti e coperti in cemento armato o laterizi, e aventi mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle Condizioni Particolari;
- **FURTO:** come definito dall'Art. 624 del Codice Penale;

- **RAPINA:** come definita dall'Art. 628 del Codice Penale;
- **ESTORSIONE:** come definita dall'Art. 629 del Codice Penale;
- **DIPENDENTI:** i dipendenti (personale docente e non docente);
- **ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:** l'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale. A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione, il resto spetterà alla Società.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 2. Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Art. 3. Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno indicato in Polizza ancorché il Premio venga versato entro i 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 (ventiquattro) del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 4. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Art. 5. Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile).

Art. 6. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7. Obblighi del Contraente in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

Art. 8. Disdetta in caso di Sinistro (NON OPERANTE- VARIANTE ACCETTATA IN SEDE DI GARA)

Dopo la definizione di ogni Sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dell'eventuale pagamento o rifiuto, le Parti hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del Premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9. Durata e rinnovo del contratto

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno 31/12/2021 e termina senza tacito rinnovo alle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno 31/12/2024.

Su espressa volontà delle Parti, da concordarsi almeno 90 (novanta) giorni prima del termine del contratto, la presente Assicurazione potrà essere rinnovata alle medesime condizioni contrattuali e per un ulteriore periodo di anni 3 (tre).

Qualora la Società non conceda il rinnovo di cui al precedente comma, la stessa si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente da comunicarsi tramite PEC o lettera raccomandata A.R., alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di Premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Dietro semplice richiesta del Contraente, da comunicarsi mediante PEC o lettera raccomandata A.R. entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza contrattuale, la Società si impegna a prorogare, dietro pagamento del relativo rateo di Premio, il presente contratto, ferme tutte le condizioni, per un periodo di mesi 6 (sei). Al Contraente competerà, comunque, il pagamento di eventuali regolazioni maturate prima di tale data.

È fatto salvo il diritto delle Parti (Compagnia e Contraente) di recedere dal presente contratto al termine di ogni anno assicurativo; l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata da una all'altra parte a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. spedita almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza anniversaria.

Art. 10. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11. Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

Art. 12. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

Il Contraente o l'Assicurato deve dichiarare:

- a) che agisce in qualità di esercente l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste;
- b) che le cose descritte nella presente Polizza non sono assicurate presso altre Società;
- c) che la descrizione delle cose assicurate, la loro ubicazione e le modalità di custodia sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero convenute le condizioni di Assicurazione ed il Premio.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di Polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 1. Rischio Assicurato

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale a uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolente);
- b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino purché l'esportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in Polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 2. Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'Art. 649 del Codice Penale (n. 1, 1-bis, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro.

Art. 3. Sospensione dell'Assicurazione per i locali disabitati od incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 70 (settanta) giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 (ventiquattro) del 70° (settantesimo) giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 (ventiquattro) dell'8° (ottavo) giorno.

Art. 4. Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 (dieci) giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore dalle ore 24.00 (ventiquattro) del 10° (decimo) giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'Art. 5 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

Art. 5. Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia e il numero di Polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 (cinque) giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

La spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse unitamente a quelle del danno superano la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- a) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo diritto ad Indennizzo;
- b) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al Sinistro.

Art. 6. Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato perde il diritto all'Indennizzo qualora esageri dolosamente l'ammontare del danno, dichiarando essere state rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, occultando, sottraendo o manomettendo cose non rubate, adoperando a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterando dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato.

Art. 7. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 8. Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.5;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concordati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono esonerati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 9. Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

Art. 10. Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro

In caso di Sinistro le somme assicurate con le singole partite di Polizza e i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione di Premio.

Qualora, a seguito del Sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 11. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 12. Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 13. Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del Sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 11, lett. b).

Art. 14 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate tutte o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha, tuttavia, facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che

siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

Art. 15. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Assicurazione.

Art. 16. Clausola Broker

La Compagnia/Agenzia dichiara di aver preso conoscenza che il presente contratto viene gestito ai sensi e per gli effetti dell'Art. 109, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 209/2005, in collaborazione con la società di brokeraggio incaricata dall'Università, che il costo amministrativo del contratto sarà a carico della Compagnia/Agenzia e che la stessa s'impegna a riconoscere al Broker le commissioni del 10% del Premio imponibile. Il costo amministrativo dovrà, comunque, essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita, non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione, di conseguenza, i rapporti con la Società inerenti la presente Polizza saranno svolti per incarico del Contraente dalla società di brokeraggio incaricata. Ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società per incarico del Contraente s'intenderà come fatta dal Contraente stesso; in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e dal Contraente avranno valenza queste ultime.

Si evidenzia che l'attuale società di brokeraggio incaricata dall'Università, fino al 8 aprile 2024 è la Società Aon S.p.A., con sede in Via Calindri 8, Milano.

Art. 17. Tracciabilità dei flussi

L'affidatario del servizio si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 18. Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La compagnia incaricata alle scadenze annuali si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati;
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ENTI ASSICURATI - UBICAZIONE

Gli enti assicurati in Polizza possono essere di proprietà, in comodato, detenzione, uso o comunque nella disponibilità dell'Assicurato/Contraente e sono ubicati presso gli uffici e/o stabilimenti ove viene esercita la propria attività.

CAPITALI ASSICURATI

SOMMA ASSICURATA A P.R.A.: euro 100.000,00 (centomila) qualunque sia il numero dei sinistri che colpissero, nel corso dell'annualità assicurativa, gli enti in garanzia.

SEZIONE A

FURTO E RAPINA DEI VALORI: la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o rapina di "Valori" avvenuti nei fabbricati ove essa svolge la propria attività.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo Sinistro somma superiore a:

- Euro 28.000,00 (ventottomila) per Valori custoditi in cassaforte negli Uffici e/o Stabilimenti;
- Euro 4.000,00 (quattromila) per Valori custoditi in cassetti o mobili chiusi a chiave negli Uffici e/o Stabilimenti.

SEZIONE B

FURTO E RAPINA DI "MERCÌ, ATTREZZATURA ECC.": la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o rapina di "Merci, attrezzatura ecc." avvenuti negli uffici e/o stabilimenti ove essa esercita la propria attività.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per singolo Sinistro somma superiore a euro 105.000,00 (centocinquemila) per gli uffici e/o stabilimenti con il limite, per singolo oggetto, di euro 50.000,00 (cinquantamila).

SEZIONE C

FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI: la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori, durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più dipendenti e sino alla consegna agli aventi diritto.

Ciò fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 13.000,00 (tredicimila) qualunque sia il numero dei sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Resta convenuto che la Società non indennizzerà per singolo Sinistro somma superiore a euro 13.000,00 (tredicimila) per ciascun Portavalori non nominativamente indicato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

MEZZI DI CUSTODIA: limitatamente alla garanzia furto l'Assicurazione è operante alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori assicurati siano riposti: in casseforti, in cassetti, mobili, armadi o registratori di cassa, chiusi a chiave.

GARANZIA RAPINA: limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l'Assicurazione è estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI: l'Assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI: la Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. Il limite di Indennizzo non potrà superare l'importo di euro 3.000,00 (tremila).

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI: l'Assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza o corazzate, casseforti e armadi nonché ai mezzi di prevenzione e allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e senza l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti in Polizza con il limite di Indennizzo di euro 15.000,00 (quindicimila) per evento.

ATTI VANDALICI: l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con il limite di Indennizzo di euro 10.000,00 (diecimila) per evento.

FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE: la garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo all'Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o con furto o con scasso.

GARANZIA PER UFFICI: durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché negli stabilimenti vi sia la costante presenza di persone.

MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI: i mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, in alcuni casi, insufficienti; in caso di Sinistro e di avvenuta constatazione che il furto sia avvenuto attraverso tali mezzi di chiusura, l'Indennizzo verrà pagato con uno scoperto del 15% con il minimo di euro 1.500,00 (millecinquecento).

MERCI ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI: si conviene di assicurare merci in genere, attrezzatura varia non scientifica, materiale di scorta e di consumo, posti all'esterno dei fabbricati, ma sempre nell'area recintata di tutte le ubicazioni ove la Contraente esercita la propria attività.

DANNI PRECEDENTI (esonero): la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della Polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale Sinistro salvo il caso di manifestata mala fede.

REINTEGRO AUTOMATICO: si conviene che in caso di Sinistro, la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il Premio relativo a detto reintegro dal momento del Sinistro, allo stesso tasso di Polizza, relativamente alla partita colpita. Il suddetto reintegro non potrà superare il capitale assicurato per ogni singola sezione nell'anno assicurativo.

PROROGA TERMINI DENUNCIA SINISTRI: il termine di denuncia sinistri si intende elevato a 15 (quindici) giorni dal momento in cui l'Assicurato ne viene a conoscenza.

COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI: l'Assicurazione è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta, in particolare, all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così come effettuati sono vincolati anche per il Terzo interessato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

TITOLI DI CREDITO PER I QUALI SIA PREVISTA LA PROCEDURA DI AMMORTAMENTO: l'Assicurazione è prestata solamente per le spese relative alla procedura di ammortamento ed è pattuita "a primo rischio assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

RACCOLTE E COLLEZIONI: qualora una raccolta o collezione assicurata venga asportata solo parzialmente, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione e delle rispettive Parti.

EVENTI SOCIO-POLITICI: l'Assicurazione comprende i danni da furto e rapina avvenuti in occasione di eventi sociopolitici. In caso di Sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza sotto deduzione di una franchigia di euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

GARANZIA ACCESSORIA PORTAVALORI: limitatamente ai "valori" in genere, l'Assicurazione è prestata, sino alla concorrenza di quanto indicato in Polizza, anche contro:

- a) il furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sui portavalori mentre fuori dai locali dell'Assicurato detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

L'Assicurazione è inoltre prestata a condizione che:

- le persone addette al servizio portavalori non devono avere minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, devono essere di età compresa tra 18 e 65 anni e devono essere dipendenti o collaboratori dell'Assicurato;
- non devono essere presenti altre coperture per questo stesso rischio;
- il servizio sia svolto tra le ore 6 e le ore 20;
- limitatamente alle mansioni di accompagnatore, gli appartenenti alle forze dell'ordine ed agli istituti privati e similari, sono convenzionalmente equiparati ai dipendenti.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE: per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le disposizioni legislative e norme regolamentari vigenti, fermo restando che le condizioni di Polizza particolari e oggetto della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle Condizioni Generali di Assicurazione e a stampa.

COMPETENZA TERRITORIALE: foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quella del luogo di residenza o sede del Contraente, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

ASSICURAZIONE RIPARTITA PER QUOTE: qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società, la sottoscritta Società Mandataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Mandanti indicate nell'atto suddetto (Polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome per loro conto.

Pertanto, la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Mandataria sul Documento di Assicurazione lo rende a ogni effetto valido anche per le quote delle Mandanti.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi accessori e imposte, spettanti a ciascuna Società, risulta dall'apposito prospetto inserito in Polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Mandataria in nome e per conto di tutte le Mandanti, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Mandataria è incaricata dalle Mandanti dell'intera gestione della Polizza ivi compresa, ad esempio, l'esazione dell'intero Premio, rilascio quietanze, liquidazione e pagamento danni.

In caso di A.T.I., ciascuna Società, Mandataria e Mandanti, è tenuta in via solidale alla prestazione integrale, così come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO: a deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo PEC, raccomandata, raccomandata a mano, o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la data e il contenuto anche tramite il Broker.

RELATIVAMENTE ALLE SEZIONI A-B

SCOPERTI: in caso di Sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500,00 (millecinquecento).

RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE C

SCOPERTO: in caso di Sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, sotto detrazione dello scoperto del 15%.

DECORRENZA 31 dicembre 2021 SCADENZA 31 dicembre 2024

Premio annuo lordo euro 2.800,00